

Contenuto della Sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico semplice

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l'ente abbia o messo di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5 (art. 5 D.Lgs. 33/2013), ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.

Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali.

---

La richiesta di accesso civico può essere presentata via e-mail al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT) tramite l'indirizzo [segreteria@ordinefarmacistigenova.it](mailto:segreteria@ordinefarmacistigenova.it)- tel 010 876380.

Il RPCT nominato dall' Ordine dei Farmacisti Italiani è la dott.ssa Simona Bottino